



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
Servizio 2 - Investimenti in Agricoltura  
UO S2-3 Viticoltura ed Enologia

Palermo

Risposta a \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Prot.n. *163467 9-10-2026*

**Circolare n°**

**del**

**Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022  
concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.  
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE)  
2026/471- Circolare Agea prot. 0069499 del 31 agosto 2026**

ALL'IRVO  
VIA LIBERTA'  
PALERMO

[direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it)

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI  
(Confagricoltura)

Via Mario Rapisardi, 9  
PALERMO

[fedsicil@confagricoltura.it](mailto:fedsicil@confagricoltura.it)

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Via Remo Sandron, 63  
PALERMO

[ciasicilia@cia.it](mailto:ciasicilia@cia.it)

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI  
(COLDIRETTI)

Via Libertà, 102

PALERMO

[sicilia@coldiretti.it](mailto:sicilia@coldiretti.it)

ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE

Via A. Borrelli n.3

PALERMO

[segreteria@legacoopsicilia.coop](mailto:segreteria@legacoopsicilia.coop)

ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Via Ugo La Malfa

PALERMO

[sicilia@confcooperative.it](mailto:sicilia@confcooperative.it)

ALLA A.G.C.I. SICILIA

Via Simone Cuccia 11- 90144 PALERMO

[info@agci-sicilia.it](mailto:info@agci-sicilia.it)

ALL'ASSOVINI  
VIALE REGIONE SICILIANA 401  
PALERMO  
[info@assovinisicilia.it](mailto:info@assovinisicilia.it)

ALL'UNIONE ITALIANA COOPERATIVE  
Piazza Ottavio Ziino 33  
PALERMO  
[info@unicoopsicilia.it](mailto:info@unicoopsicilia.it)

AI CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC SICILIA  
Viale Regione Siciliana 401  
PALERMO  
[info@consorziodocsicilia.it](mailto:info@consorziodocsicilia.it)

ALLA FEDERAZIONE ORDINI DEGLI AGRONOMI DELLA  
REGIONE SICILIA  
Via Caravaggio 8  
90145 – Palermo  
[federazionesicilia@conaf.it](mailto:federazionesicilia@conaf.it)

AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI  
PERITI AGRARI LAUREATI PROV. TRAPANI PALERMO  
AGRIGENTO  
[collegio.trapani@peritiagrari.it](mailto:collegio.trapani@peritiagrari.it)  
[collegio.palermo@peritiagrari.it](mailto:collegio.palermo@peritiagrari.it)  
[collegio.agrigento@peritiagrari.it](mailto:collegio.agrigento@peritiagrari.it)

AI CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC ETNA  
Via Dei Cappuccini, 2  
95100 – Catania  
[consorzio@etnadoc.com](mailto:consorzio@etnadoc.com)

AI CONSORZIO PER LA TUTELA VINI DOCG CERASUOLO di  
VITTORIA  
Piazza Libertà - 97100 – Ragusa  
[info@cerasuolovittoria.eu](mailto:info@cerasuolovittoria.eu)

CONFEDERAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI  
COPAGRI  
[sicilia@copagri.it](mailto:sicilia@copagri.it)

ASSOENOLOGI SICILIA  
[sezione.sicilia@assoenologi.it](mailto:sezione.sicilia@assoenologi.it)

Alla Federazione Regionale degli Ordini  
Dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia  
[protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it)

*Al Coordinamento Regionale dei Periti Agrari  
E dei Periti Agrari  
Laureati c/o Interprovinciale Caltanissetta  
ed Enna  
[collegio.caltanissetta@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.caltanissetta@pec.peritiagrari.it)*

*Alla Federazione Regionale degli Agrotecnici e  
Degli Agrotecnici laureati della  
Sicilia  
[Federazione.sicilia@pecagrotecnici.it](mailto:Federazione.sicilia@pecagrotecnici.it)*

Agli

IPA

[ispettorato.agricoltura.ag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.ag@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.cl@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.cl@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.ct@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.en@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.en@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.me@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.pa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.pa@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.sr@certmail.regione.sicilia.it)  
[ispettorato.agricoltura.tp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ispettorato.agricoltura.tp@certmail.regione.sicilia.it)

## Sommario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022<br/>concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013<br/>del Parlamento europeo e del Consiglio a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 2026/471- Circolare<br/>Agea prot. 0069499 del 31 agosto 2026.....</b> | <b>1</b> |
| PREMESSA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| DEFINIZIONI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |
| 1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5        |
| 2. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| 3. AUTORIZZAZIONI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        |
| 4. ESENZIONI DAL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6        |
| 4.1. Impianti per scopi di sperimentazione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
| 4.2. Superfici destinate alla coltura di piante madri marze.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| 4.3. Impianti destinati al solo consumo familiare.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
| 4.4. Superfici destinate a esproprio.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       |
| 5. REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       |
| 6. AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11       |
| 6.1. Criteri di ammissibilità .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       |
| 6.2. Autorizzazione per i nuovi impianti .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12       |
| 6.3. Procedura per le domande di autorizzazione per i nuovi impianti .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12       |
| 6.4. Rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14       |
| 6.5. Subentro in un'autorizzazione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14       |
| 6.6. Modifica della scadenza di una nuova autorizzazione.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       |
| 6.7. Criteri di priorità .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16       |
| 7. AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16       |
| 7.1. Autorizzazioni per reimpianti da estirpo.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16       |
| 7.2. Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti da estirpo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17       |
| 7.3. Registro delle Superfici Estirpate .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18       |
| 7.4. Reimpianto su medesima superficie estirpata (Procedura semplificata).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20       |
| 7.5. Reimpianto su qualunque superficie ammissibile (Procedura standard) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21       |
| 7.6. Reimpianti anticipati.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22       |
| 8. MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24       |
| 9. PROCEDIMENTO DI IMPIANTO/REIMPIANTO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25       |
| 10. SOVRAINNESTO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26       |
| 11. CONTROLLI E SANZIONI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27       |
| 12. ELENCO DEI VIGNETI AD IGT ED ALBI DELLE D.O.C. E D.O.C.G.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28       |
| 13. IMPIANTI IRREGOLARI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29       |
| 14. REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29       |

## PREMESSA

Con il Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 sono state modificate ulteriori disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, tra cui la durata delle autorizzazioni al reimpianto da estirpo, comprese quelle rilasciate con procedura semplificata, portata a otto campagne viticole successive a quella nella quale è avvenuto il rilascio, la scadenza delle autorizzazioni da conversione di ex diritti, fissata al 31 luglio 2026, e la facoltà per il Ministero di prorogare, una sola volta e per un massimo di 12 mesi, la validità delle autorizzazioni in scadenza nelle zone gravemente colpite da calamità naturali, eventi meteorologici gravi, epizootie o fitopatie. Tali disposizioni sono state recepite dalla Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento AGEA del 31 agosto 2026, che sostituisce integralmente la precedente Circolare Agea Coordinamento n. 12430 del 14 febbraio 2025. Il presente provvedimento recepisce ed attua, per quanto di competenza di questa Amministrazione, le nuove disposizioni nazionali sopra richiamate. La presente circolare è adottata in attuazione delle disposizioni contenute nella Circolare AGEA – Organismo di Coordinamento n. N.0069499 del 31/08/2026 recante *“VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 2026/471”*, alla quale si fa espresso e integrale rinvio per quanto non diversamente specificato nel presente provvedimento. Le disposizioni contenute nella presente circolare devono essere pertanto interpretate e applicate in coerenza con quanto stabilito dalla citata Circolare AGEA e dalla normativa unionale e nazionale di riferimento. La presente circolare ha esclusivamente finalità attuative e organizzative nell'ambito delle competenze regionali e non costituisce deroga, modifica o integrazione delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA, né può essere interpretata in senso difforme dalle medesime. In caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni della presente circolare e quelle impartite dall'Organismo Pagatore AGEA, prevalgono queste ultime, ferma restando l'applicazione della normativa unionale e nazionale vigente.

## DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, si intende per:

**Ministero:** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

**Regioni:** le Regioni e le Province autonome.

**Autorità competenti:** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome.

**Agea:** Agea coordinamento.

**Registro:** Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate

**Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 e dal 2026/471.

**Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2018/273 e ss. mm. e ii.

**Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2018/274 e ss. mm. e ii.

**SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale.

**Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento CE del Consiglio n. 1308/2013 e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/274 ss.mm.ii., parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)

**Schedario viticolo grafico:** strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

**Unità Vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;

**Superficie vitata:** ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

**CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune

funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

**Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività, identificata attraverso il CUAA.

**Campagna viticola:** la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Collezioni di varietà di viti: la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante;

## **1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La presente circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 e 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026. La presente sostituisce integralmente la precedente circolare 1 del 09/05/2023 e successive integrazioni.

## **2. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE**

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

## **3. AUTORIZZAZIONI**

I vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022 e ss.mm.ii. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione

anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero. Le autorizzazioni per i nuovi impianti (articolo 64 del Regolamento), hanno durata fino alla fine della terza campagna di commercializzazione successiva a quella nella quale è avvenuto il rilascio. Le autorizzazioni al reimpianto derivante dall'estirpazione di un vigneto (articolo 66 comma 1 del Regolamento) e le autorizzazioni al reimpianto anticipato (art. 66 comma 2 del Regolamento) hanno durata fino alla fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale sono state concesse. Le autorizzazioni al reimpianto da estirpo utilizzando la procedura semplificata (art. 66 del Regolamento) hanno durata fino alla fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale è avvenuta l'estirpazione del vigneto.

#### **4. ESENZIONI DAL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI**

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 quali impianti o reimpianti di superfici vitate:

- a. destinati a scopi di sperimentazione;
- b. il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori devono possedere entrambe le condizioni seguenti:

- la superficie vitata non supera 0,1 ha;
  - la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;
- c. destinati alla coltura di piante madri marze;
  - d. da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.
  - e. per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola.

#### **4.1. Impianti per scopi di sperimentazione**

Gli Enti o Istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia" corredata del progetto di sperimentazione che si intende realizzare; quest'ultimo, oltre il referente scientifico e responsabile del progetto di ricerca, dovrà riportare gli obiettivi, la durata della sperimentazione e le modalità di attuazione. L'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione può essere commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato, come sancito dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all'art.3 del D.M. 649010 del 19/12/2022 comma 3. Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto dovrà essere estirpato entro il termine della campagna vitivinicola in atto e le relative spese saranno a carico dell'Ente o Istituzione scientifica che lo ha condotto per gli scopi scientifici anzidetti. L'ente responsabile del progetto è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia", ogni anno ed entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato d'avanzamento della ricerca in corso e sui risultati ottenuti. Le richieste dovranno essere presentate all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia" corredate da:

- i. Il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente scientifico e responsabile della ricerca;
- ii. La dichiarazione del responsabile della ricerca nella quale lo stesso afferma di essere a conoscenza della destinazione dei prodotti, ovvero che gli stessi non potranno essere messi in commercio e di assumersi altresì l'impegno all'estirpazione del vigneto, al termine della sperimentazione, e che le spese relative all'estirpazione saranno integralmente sostenute dall'Ente o Istituzione titolare della ricerca;
- iii. Scheda di validazione del fascicolo aziendale relativa ai terreni ove si intende realizzare la sperimentazione;
- iv. Planimetria della zona che si intende destinare alla sperimentazione;

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria delle domande presentate, nonché gli eventuali controlli aziendali necessari per la verifica dell'idoneità delle superfici all'impianto. Il richiedente è tenuto a comunicare l'avvenuto impianto all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia" entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, aggiornando la scheda delle superfici vitate ed il fascicolo aziendale. Le superfici eventualmente non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente. Eventuali proroghe della durata della sperimentazione potranno essere concesse previa presentazione di motivata richiesta

all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia", entro trenta giorni dalla data di termine attività precedentemente comunicata con la iniziale richiesta di autorizzazione.

L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per scopi di sperimentazione, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto. Gli impianti per scopi di sperimentazione autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2023 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dalla sperimentazione.

Al termine del periodo autorizzato relativo alla durata della sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare.

#### **4.2. Superfici destinate alla coltura di piante madri marze**

I conduttori di aziende vivaistiche singole e/o associate possono richiedere all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo (Modello PMM) l'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze. La richiesta conterrà tutte le necessarie informazioni relative alle superfici da destinare all'impianto in argomento, nonché la durata della produzione della coltura di piante madri per marze. Potranno essere autorizzate eventuali proroghe di tale periodo, previa richiesta da inoltrarsi all'ufficio di cui sopra. L'autorizzazione è concessa, limitatamente per le varietà iscritte al catalogo nazionale, ai vivaisti in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata dagli Osservatori per le malattie delle piante dislocati nel territorio (Palermo ed Acireale) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 214 del 19 agosto 2005 art. 19. Il vivaista deve seguire le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, previste dal D.P.R. n. 1164/1969 e dal D.M. 8/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione all'impianto di P.M.M viene rilasciata previo parere favorevole dei Funzionari Delegati al Controllo Vivai Viticoli di competenza territoriale. Il beneficiario dell'autorizzazione all'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze è obbligato a procedere all'impianto entro la 2° campagna viticola successiva al rilascio della stessa pena la decadenza dal beneficio. I vivaisti devono comunicare all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle. Qualora non si rilevino rischi di turbativa di mercato, il richiedente potrà commercializzare l'uva prodotta dai campi di piante madri marze. La commercializzazione potrà essere effettuata previa richiesta scritta, trasmessa all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia", Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e successiva conseguente autorizzazione da parte dello stesso ufficio. Qualora il conduttore non sia interessato alla commercializzazione dell'uva

prodotta dal campo piante madri marze, lo stesso è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invasatura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie effettuate dagli organi cui compete tale compito. L'avvenuta distruzione dell'uva dovrà essere comunicata all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e per conoscenza al Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia" entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di commercializzazione delle uve ottenute, il conduttore dovrà consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie da parte degli organi competenti, prima di procedere alla vendita del prodotto. L'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Le spese di estirpazione sono a carico del conduttore. In alternativa l'impianto potrà essere destinato alla produzione di uva per la commercializzazione se il produttore utilizza una propria autorizzazione. Gli impianti di piante madri marze autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2023 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dall'impianto. Al termine del periodo autorizzato di produzione e coltivazione delle piante madri, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare. I nuovi impianti per la coltura di piante madri per marze verranno inseriti nel registro per nuovi impianti destinati alla produzione di piante madri marze presso il Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 - Coordinamento gestione generale dei programmi Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Lo stesso Ufficio comunica al MISAF. e, per conoscenza, al Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticultura ed Enologia" entro il 30 settembre di ogni anno, le superfici autorizzate. L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per coltura di piante madri marze, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto.

#### **4.3. Impianti destinati al solo consumo familiare**

Il produttore che impianta una superficie vitata, la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio utilizzando il Modello CIF ed allegando allo stesso una fotocopia dell'estratto di mappa in cui dovrà essere evidenziato l'area interessata dall'impianto, ed eventualmente dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, nel caso di conduzione di fondi non di proprietà (affitto, comodato, etc.). Il produttore dichiarerà altresì di essere a conoscenza dell'obbligo di non impiantare nella sua azienda, per le finalità di consumo familiare, una superficie a vigneto maggiore a ha 0.10.00 e a non

commercializzare la produzione ottenuta dalla superficie oggetto della comunicazione. L'impianto si intende automaticamente autorizzato dopo 30 giorni dalla domanda; entro tale termine l'ufficio territorialmente competente potrà trasmettere al richiedente eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione documenti. Qualora, a seguito di controlli, venga riscontrata una superficie maggiore al limite massimo suindicato, la superficie vitata eccedente sarà estirpata a spese del viticoltore; inoltre, qualora vengano accertate infrazioni al divieto di commercializzazione delle uve, l'intera superficie verrà estirpata a spese del viticoltore. Fino al momento dell'estirpazione i prodotti provenienti dalle superfici da estirpare dovranno essere avviati alla distillazione. L'estirpazione di una superficie, di cui al presente paragrafo, ovvero destinata a produrre uve per il consumo familiare, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare. Qualora il produttore acquisisca un'autorizzazione per nuovi impianti che comporti l'aumento della superficie vitata aziendale, quella destinata a produrre uva per il consumo familiare automaticamente dovrà essere registrata come superficie vitata dell'azienda nell'ambito della stessa autorizzazione, la quale, pertanto, dovrà contenere anche la superficie vitata destinata al consumo familiare. Le superfici destinate ad uso familiare, secondo i criteri suindicati, dovranno essere annotate nell'apposito registro istituito presso gli Uffici per il Territorio.; in tale registro verranno altresì annotate eventuali infrazioni riscontrate relativamente al mancato rispetto del limite massimo di superficie o alla commercializzazione del prodotto proveniente da tali vigneti.

#### **4.4. Superfici destinate a esproprio**

Il produttore che perde una determinata superficie vitata a seguito di esproprio, secondo la vigente normativa, per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105% della superficie persa. Il produttore ha l'obbligo della registrazione della nuova superficie impiantata sullo Schedario viticolo nonché al relativo aggiornamento del fascicolo aziendale. I produttori interessati dovranno presentare la domanda, corredata di documentazione probante, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che effettuerà l'istruttoria e i relativi controlli in osservanza della vigente normativa in materia, ed emetterà il conseguenziale provvedimento autorizzativo.

Il procedimento istruttorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Alla domanda dovranno essere allegati:

- i. verbale di consistenza da parte dell'Ente espropriante e/o atto di notifica di esproprio (quest'ultimo dovrà riportare, oltre agli estremi catastali, anche le caratteristiche agronomiche e colturali del vigneto espropriato ed estirpato);
- ii. certificati o visure catastali e planimetria catastale nella quale venga individuato con esattezza il posizionamento del vigneto espropriato ed estirpato;

iii. scheda di validazione del Fascicolo Aziendale.

In conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'Articolo 1 del Regolamento delegato, l'estirpazione di una nuova superficie impiantata ai sensi del presente paragrafo dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'Art. 66 del Regolamento.

## **5. REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI**

La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è consentito il trasferimento del diritto di reimpianto. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica all'ufficio territorialmente competente il totale o parziale utilizzo dell'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.

## **6. AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI**

### **6.1. Criteri di ammissibilità**

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.
2. Le richieste di cui al comma 1 contengono:
  - a) la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
  - b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale, nazionale e motivi fitosanitari.
3. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera b), non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

## 6.2. Autorizzazione per i nuovi impianti

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 novembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva (da qui in avanti "superficie nazionale autorizzabile") La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è definita dall'articolo 6, comma 1 del DM n. 649010/2022 è costituita dalla somma di:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio (dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione);
- Altre superfici assegnate nella campagna precedente e rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia;

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. **Esempio:** il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino. Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione). Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'articolo 46 del regolamento.

## 6.3. Procedura per le domande di autorizzazione per i nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui al punto 5 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti. In particolare, saranno considerate ammissibili le richieste effettuate da produttori dal cui fascicolo aziendale risulti in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Ai fini della compilazione della

domanda i codici ammissibili degli usi del suolo, consentiti dal sistema, sono i seguenti: "651 (coltivazioni arboree specializzate)", "655 (arboreto consociabile con coltivazioni erbacee)", "666 (aree seminabili)", "685 (coltivazioni arboree promiscue)", "638 (pascolo polifita)", con esclusione dei seguenti prodotti: "214", "788", "330", "163", "003", "380", "382", "391", "449", "460", "461", "502", "504", "561". Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. Le richieste vengono raccolte in ambito SIAN a livello nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno.

2. Il Ministero comunica alle Regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente, entro il termine perentorio indicato dal Ministero, può rinunciare a tale autorizzazione senza incorrere in sanzioni. La rinuncia deve essere effettuata utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA. Il beneficiario che non utilizzi, entro i termini previsti della validità, l'autorizzazione assegnata è soggetto a sanzione come da normativa vigente. Nel caso in cui un produttore, che abbia ottenuto un'autorizzazione di nuovo impianto e che conduca un vigneto destinato al consumo familiare - a norma di quanto previsto della presente circolare e pertanto superficie esente dal sistema delle autorizzazioni - voglia trasformare tale superficie in vigneto produttivo, potrà ottenere l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. **Esempio:** il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino. In tal caso il produttore, che trasforma in vigneto produttivo una superficie esente dal sistema delle autorizzazioni, dovrà adeguarla alle norme regionali vigenti.

#### **6.4. Rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti**

Le autorizzazioni hanno una validità di tre anni dalla data del rilascio. Non sono previste deroghe alla durata della validità, fatta eccezione per eventuali cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" così come definite dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento (UE) 2026/471, il Ministero ha facoltà di prorogare, una sola volta e per un massimo di 12 mesi, la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui l'azienda ricade in una zona gravemente colpita da calamità naturale grave, evento meteorologico grave, epizoozia o fitopatìa. I titolari di autorizzazioni per nuovo impianto rilasciate prima del 1° gennaio 2025 possono informare formalmente l'Ufficio del Territorio competente che non intendono avvalersi dell'autorizzazione entro la relativa data di scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di non essere assoggettati alle sanzioni previste per il mancato utilizzo nei termini. Le autorizzazioni rilasciate annualmente per nuovi impianti non possono usufruire degli aiuti relativi alla Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" dell'OCM Vino; la realizzazione di nuovi impianti può tuttavia essere finanziata con l'intervento SRD-01. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica e con Modello CAI, comunica all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi catastali dell'impianto
- la superficie dell'impianto
- data impianto
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, irrigazione, etc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

#### **6.5. Subentro in un'autorizzazione**

L'obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento UE n.1308/2013). Sono previste le seguenti eccezioni nei casi laddove sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione. Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare

l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione. Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona. Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano. Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016.

#### **6.6. Modifica della scadenza di una nuova autorizzazione**

Sulla base della nota dei Servizi della Commissione UE REF. Ares (2022) 5764691 – 16/08/2022, la modifica della durata di una autorizzazione non può avvenire per causa di forza maggiore ma solo in forza di un regolamento di modifica dell'art. 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sulla base del Regolamento (UE) 2026/471 articolo 1 comma 3, lo Stato membro può prorogare una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi se si verificano le seguenti condizioni:

- Rientrare in una zona gravemente colpita da uno o entrambe le seguenti condizioni nella campagna viticola di scadenza:
  - i. calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda (art. 3 lettera a) del Reg. 2021/2116);
  - ii. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario (art. 3 lettera c) del Reg. 2021/2116);
- che la proroga sia di massimo 12 mesi e l'unica;
- autorizzazioni da utilizzare nella zona gravemente colpita di cui al primo punto;

In particolare, fermo restando che è consentito il trasferimento dell'autorizzazione per eredità, a causa del decesso del produttore titolare dell'autorizzazione stessa, l'erede legittimo sarà tenuto all'utilizzo entro il tempo residuo della durata in essa indicata. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata (donazione). Non sono previste deroghe alla non trasferibilità nei casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia realizzato di persona. Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione, assumono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 5852 del 25

ottobre 2016.

## **6.7. Criteri di priorità**

Alcuni dei criteri riportati all'art.8 del D.M.649010 del 19/12/2022 vengono stabiliti annualmente dalla Regione e successivamente comunicati al MASAF entro il 30 gennaio di ogni anno.

## **7. AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI**

### **7.1. Autorizzazioni per reimpianti da estirpo**

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta agli Uffici dell'Agricoltura competenti per Territorio. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L'estirpo di impianti non autorizzati non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto. I produttori che hanno estirpano una superficie vitata dopo il 1° agosto 2022 (D.M. prot. 146873 del 31/03/2026) devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della quinta campagna viticola successiva all'estirpazione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni di reimpianto hanno validità di 8 anni e sono valide fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna viticola. Le autorizzazioni di reimpianto concesse in conformità all'articolo 66 comma 1 dal 18 marzo 2026, come le medesime autorizzazioni ancora valide alla data del 18 marzo 2026, sono valide fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna viticola successiva a quella in cui sono state concesse. Le autorizzazioni scadute alla data del 17 marzo 2026 non potranno essere prorogate. Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate (di cui al paragrafo 7.3.). L'autorizzazione per estirpazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal DM del 28 febbraio 2022, n. 93849. È possibile fare richiesta di autorizzazione per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro il termine indicato nel presente paragrafo, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà sempre pari alla fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale sarà stata rilasciata.
2. Le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dall'entrata in vigore del regolamento U.E 2021/2117 e successivo 2026/471, che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di otto anni dalla data di concessione, allineata alla durata generale delle autorizzazioni al reimpianto da estirpo, a condizione che il

richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo (**Sistema semplificato**). In tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione/P.A. Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, compresi gli eventuali criteri di priorità.

**Esempio:** se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2022, il viticoltore, entro il 31 luglio 2023, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione all'impianto con scadenza 31 luglio 2031.

3. L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

## **7.2. Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti da estirpo**

Le richieste e le comunicazioni devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente, in forma cartacea, utilizzando la modulistica, allegata al presente atto. L'autorizzazione sarà rilasciata al conduttore che ha inoltrato domanda ed ha effettuato l'estirpazione. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un conduttore non proprietario del fondo vitato, dovrà essere allegata dichiarazione di consenso all'estirpo da parte del proprietario del vigneto, con il quale si autorizza il conduttore ad effettuare l'estirpo e ad intestarsi l'autorizzazione al reimpianto, che verrà rilasciata dall'Ispettorato. Nella richiesta di intenzione all'estirpo (mod. CIE), da presentare a partire dal 1° agosto e non oltre il 30 marzo della stessa campagna, deve essere indicata la superficie che si intende estirpare e le particelle che saranno oggetto di estirpazione. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione deve avvenire, entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione. Il mancato rispetto del termine non consente alle Regioni di concedere l'autorizzazione per il reimpianto.

Le superfici oggetto di estirpazione devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale;
- essere regolarmente registrate allo schedario viticolo senza anomalie;
- essere realmente esistenti, riscontrabili ed oggetto di almeno una delle ultime cinque “dichiarazioni di vendemmia e/o produzione”; - *“una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciale da più di cinque campagne viticole “viene definita abbandonata”, fatti salvi i casi, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di una autorizzazione al reimpianto ai sensi dell’art 66 del Reg. (UE) n°1308/2013; “*
- essere inserite nel Registro delle Superficie Estirpate.

Le autorizzazioni per reimpianti saranno concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, previste a decorrere dalla campagna 2023-2024 (comma 1 art. 4 DM n. 93849 del 28/2/2022), sulla base delle modalità da definirsi con apposito provvedimento.

### **7.3. Registro delle Superfici Estirpate**

Al fine di permettere alla Regione, o all’Ufficio territoriale il controllo delle superfici estirpate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto è istituito in ambito SIAN il Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell’estirpazione nel Registro delle Superfici Estirpate è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto. Il registro delle superfici estirpate contiene le seguenti informazioni:

- a. CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;
- b. Regione di Riferimento;
- c. Superficie estirpata (espressa in mq);
- d. Superficie residua;
- e. Data di estirpo;
- f. Riferimenti catastali della superficie estirpata.

La Regione, mediante gli Ispettorati competenti per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di intenzione all’estirpo (mod. CIE), effettua le verifiche amministrative ed eventuali controlli in loco delle richieste presentate nel corso della campagna vitivinicola. Al fine del riconoscimento della superficie vitata, il responsabile del procedimento, si avvale sia del Sw “misurino” o del GIS, se tali verifiche risultassero NON esaustive può effettuare i controlli ex-ante direttamente in campo o richiedere eventuali foto georeferenziate.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica della completezza e correttezza della documentazione prevista ed espressamente riportata nel modello CIE;
- la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati dello schedario viticolo in assenza di anomalie e controllo delle orto-foto;
- la verifica della superficie vitata oggetto di estirpazione che non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, cioè sia presente nello schedario senza anomalie;
- la verifica di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti). Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione di documentazione integrativa, eventualmente carente, ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

L'eventuale controllo **controllo ex-ante** in loco comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione;
- la corrispondenza delle caratteristiche del vigneto riportate dal produttore all'atto della presentazione della richiesta.

L'esito dei controlli è riportato nel verbale istruttorio per l'estirpazione (VIE).

L'esito dei controlli è riportato nel verbale di verifica estirpazione (VVE). A seguito di istruttoria conclusasi positivamente, lo stesso Ufficio Territoriale rilascia il nulla osta all'estirpazione del vigneto che viene trasmesso, preferibilmente a mezzo PEC, alla ditta richiedente. Il produttore, se entro 60 giorni NON riceve il nulla osta all'estirpazione, può effettuare l'estirpo del vigneto che, salvo diniego, deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio della campagna successiva dalla data di rilascio del nulla osta. **Esempio:** Se la CIE viene presentata il 1° agosto 2026 e il nulla osta viene rilasciato il 1° settembre 2026, la comunicazione di avvenuta estirpazione deve essere presentata dal conduttore al più tardi entro la fine della seconda campagna viticola nel corso del quale è stato rilasciato il nulla osta ovvero entro il 31 luglio 2028. Dopo aver effettuato l'estirpazione del vigneto, comunica nella medesima campagna viticola su apposito modello l'avvenuta estirpazione: mod. CAE per la procedura standard, mod. CES per la semplificata. Il produttore deve dichiarare la data di esecuzione delle relative operazioni e l'eliminazione completa dei ceppi. La comunicazione deve essere corredata di documentazione fotografica geo-referenziata relativa allo stato dei luoghi post estirpazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di esecuzione dell'estirpazione del vigneto, l'Ufficio competente per il territorio:

- verifica le foto georeferenziate scattate all'interno della particella estirpata;
- effettua le verifiche amministrative;

- aggiorna il Registro delle superfici estirpate;
- aggiorna lo schedario viticolo, dandone comunicazione agli sportelli vitivinicoli, se non presenti;
- verifica la copia della fattura e/o formulario relativa al conferimento del materiale di risulta presso centri di raccolta autorizzati o l'autodichiarazione per reimpiego materiale di risulta all'interno della propria azienda;
- effettua gli eventuali controlli in loco delle comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate nel corso della campagna viticola verificando l'avvenuta estirpazione totale dei ceppi;
- comunica alla ditta l'esito istruttorio;

Per le comunicazioni di avvenuta estirpazione di vigneti oggetto di aiuto pubblico afferente la misura OCM vino "Ristrutturazione e riconversione vigneti", si applicano le disposizioni previste dal bando regionale. È consentito, da parte di eventuali aventi diritto, il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, vale la stessa casistica prevista per il subentro delle autorizzazioni di cui al paragrafo 6.5) della presente circolare. Il subentro avviene previa richiesta scritta avanzata da parte degli aventi diritto nella quale dovrà essere evidenziata valida motivazione (rientrante quindi nei casi di cui sopra) che giustifichi il subentro richiesto.

#### **7.4. Reimpianto su medesima superficie estirpata (Procedura semplificata)**

Un produttore che estirpa una superficie vitata (o parcella vitata) e intende reimpiantare sulla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, entro e non oltre 8 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata. In questo caso il viticoltore presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata; mentre la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CES) dovrà essere presentata sempre entro le date sopra riportate; tale comunicazione ha valore di domanda di autorizzazione e la data di estirpo rappresenta la data di inizio della validità dell'autorizzazione. Di conseguenza l'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, comunicherà alla ditta il codice di autorizzazione assegnato. La ditta successivamente avrà l'obbligo di comunicare l'avvenuto impianto agli uffici territorialmente competenti tramite il modello CAE. *A titolo di esempio: se l'intenzione di estirpo viene presentata il 30 settembre del 2026 (o 30 marzo 2027), il viticoltore, può effettuare l'estirpo solo dopo i 60 giorni dalla comunicazione, cioè dopo il 30 novembre 2026 (o 30 maggio 2027) e in ogni caso, entro e non oltre il 31 luglio 2028, deve comunicare l'avvenuta estirpazione.* Tale comunicazione funge al contempo anche da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione, con termine ultimo di validità pari alla fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale è avvenuta l'estirpazione.

Su domanda del richiedente, **per casistiche debitamente motivate** un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, compresi gli eventuali criteri di priorità.

#### **7.5. Reimpianto su qualunque superficie ammissibile (Procedura standard)**

Un produttore che estirpa una superficie vitata e che intenda procedere al reimpianto oltre i 8 anni dall'estirpo, e/o comunque in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard. In questo caso il viticoltore presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata a cui seguirà la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CAE) nei modi e nei tempi sopra riportate. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dopo il Nulla Osta o trascorsi i 60 giorni avvalendosi del silenzio assenso. L'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, aggiorna il Registro delle superfici estirpate con la generazione dell'identificativo (cod. S1XXXXXXXXXXXXX) di superficie estirpata che viene comunicato alla ditta. Questo fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto (modello RAE), che dovrà essere presentata entro e non oltre la fine della quinta campagna viticola successiva all'estirpazione.

Trascorse le cinque campagne successive all'estirpazione (data dell'estirpazione come dichiarata dal produttore) la superficie presente nel Registro delle superfici estirpate non può più essere utilizzata per richiedere un'autorizzazione al reimpianto. L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata, su richiesta del produttore, per una superficie corrispondente a quella iscritta nel Registro delle superfici estirpate.

L'Ufficio. Territoriale competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:

- effettua il controllo della superficie presente nel Registro delle superfici estirpate, nonché la verifica in fascicolo della conduzione di adeguata superficie per l'impianto;
- converte la corrispondente superficie dal Registro delle superfici estirpate;
- genera, tramite applicativo del portale SIAN, l'autorizzazione al reimpianto nel Registro delle autorizzazioni con relativo identificativo (Cod. A1XXXXXXXXXXXXX);
- comunica al produttore l'avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni con la trasmissione della relativa Autorizzazione all'impianto;

A titolo di **esempio**: se l'estirpo avviene nel corso di una determinata campagna viticola, il viticoltore comunica l'avvenuta estirpazione entro la fine della stessa campagna e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro e non oltre la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. Dal momento del rilascio, l'autorizzazione al reimpianto ha validità fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale è stata concessa.

## 7.6. Reimpianti anticipati

Con la procedura di reimpianto anticipato, al produttore viene consentito di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, esclusivamente nell'ambito della medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare su apposito modello (RRA) una domanda all'Ufficio Territoriale competente. La procedura del reimpianto anticipato sopra descritta potrà essere consentita a condizione che il produttore:

- non detenga autorizzazioni al reimpianto, o comunque non in numero sufficiente, per impiantare a vite tutta la superficie;
- presenti una garanzia fideiussoria che, in ogni caso, dovrà coprire i costi per l'estirpo coatto;
- dichiarare di essere a conoscenza dell'obbligo, nel corso dei quattro anni, di non produrre vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalle due superfici.

Il produttore che vorrà avvalersi della procedura per il reimpianto anticipato, successivamente alla presentazione telematica della domanda, dovrà inoltrare istanza all'Ufficio del Territorio competente (Modello RRA). Alla domanda dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a favore dell'Ufficio del Territorio competente / Dipartimento agricoltura. Ai sensi della Circolare Agea Coordinamento, la fideiussione deve garantire una copertura per i 14 anni successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato: pertanto la sua validità dovrà essere stabilita in 13 anni, oppure in una durata minima inferiore corredata da proroga automatica fino alla comunicazione di svincolo da parte dell'Ufficio del Territorio competente. Il valore della garanzia resta pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione, stabilito in € 5.000,00/ha. Lo svincolo della garanzia verrà rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo di avvenuta estirpazione. Qualora i terreni dell'azienda, nella quale verrà effettuato il reimpianto anticipato, ricadano in diverse province, il reimpianto potrà essere effettuato anche su superfici ricadenti in due o più province, a condizione che le stesse superfici appartengano a categorie pari o superiori a quella della superficie estirpata.

Alla domanda devono essere allegati:

- scheda validata del Fascicolo Aziendale;
- scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al Fascicolo Aziendale e prive di anomalie;

- planimetria catastale del fondo su cui si intende realizzare il vigneto con l'esatto posizionamento dell'impianto sulla/e relativa/e particella/e;
- dichiarazione del conduttore che il vigneto esistente è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell'Ufficio del territorio di competenza, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, della durata suindicata e comunque valida fino al momento in cui sarà effettuata l'estirpazione;
- dichiarazione del conduttore, resa ai sensi di legge, sulla destinazione delle uve, in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;
- dichiarazione del produttore di essere a conoscenza dell'obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui non può essere in ogni caso distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
- dichiarazione del produttore con l'impegno ad effettuare l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate, dandone comunicazione all'Ufficio del Territorio competente entro il termine indicato più sotto;
- dichiarazione di non possedere autorizzazioni al reimpianto o comunque non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.

L'Ufficio del Territorio competente, acquisita la domanda e la documentazione, avvia il procedimento istruttorio e lo definisce entro 120 giorni, provvedendo al rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato e dandone comunicazione alla ditta, allegando copia del Modello CAI che verrà utilizzato dalla ditta per comunicare l'avvenuto impianto. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/471, l'autorizzazione al reimpianto anticipato ha durata fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna viticola successiva a quella nella quale è stata concessa. Entro tale data il titolare deve utilizzarla realizzando il nuovo impianto; dalla data di fine lavori dell'impianto decorrono i quattro anni entro cui deve essere effettuata l'estirpazione del vigneto impegnato. Il conduttore sarà tenuto ad effettuare l'impianto entro la fine della campagna successiva alla data di rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato, dandone comunicazione scritta all'Ufficio del Territorio competente (Modello CAI) entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, previo aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

L'Ufficio del Territorio competente procederà quindi d'ufficio ad aggiornare la scheda delle superfici vitate. Nel caso in cui il conduttore non realizzi l'impianto entro i termini stabiliti, dovrà riproporre istanza all'Ufficio del Territorio competente per la campagna successiva nei termini sopra esposti.

Entro la fine del quarto anno dalla data di realizzazione dell'impianto, il produttore deve effettuare

l'estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all'Ufficio del Territorio competente (Modello CAE) entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della stessa, previo aggiornamento del Fascicolo Aziendale. L'Ufficio del Territorio competente verifica con sopralluogo aziendale l'avvenuta estirpazione, emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo ed aggiorna d'ufficio la scheda delle superfici vitate. Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato l'autorizzazione, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all'estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste. **Esempio:** domanda di autorizzazione al reimpianto presentata il 1° agosto 2026, concessa dalla Regione il 30 settembre 2026. L'autorizzazione al reimpianto anticipato avrà durata fino al 31 luglio 2034 data entro la quale il titolare dell'autorizzazione dovrà posare le nuove viti in campo e nei successivi 60 giorni (quindi entro il 29/9/2034) dare la comunicazione di fine lavori impianto. A partire dal 31 luglio 2034 (se tale data rappresenta la data in cui ha finito di posare le barbatelle in campo), partiranno i 4 anni entro cui si dovrà procedere ad estirpare il vigneto che ci si era impegnati ad estirpare. Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della comunicazione di fine lavori impianto (nel nostro esempio il 29/9/2034) la Regione/OP concludono l'istruttoria della fine lavori impianti e se con esito positivo procedono ad utilizzare l'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni e ad iscrivere in schedario viticolo la nuova superficie a vite impiantata. Entro il 31/7/2038 (4 anni dalla data dell'impianto delle nuove viti) il titolare dell'autorizzazione al reimpianto anticipato deve estirpare il vigneto che si era impegnato ad estirpare e dalla data in cui ha definitivamente tolto i ceppi di vite dal terreno; nei 60 giorni successivi comunica alla Regione/OP la fine lavori dell'estirpazione (quindi nell'esempio il 29/9/2038). Negli ulteriori 60 giorni successivi, la Regione effettua l'istruttoria verifica l'avvenuta estirpazione del vigneto e procede ad eliminarlo dallo schedario e contestualmente comunica con lettera formale all'Ente che aveva rilasciato la garanzia fidejussoria, che la garanzia è possibile svincolarla essendosi concluso il procedimento amministrativo del Reimpianto anticipato. Non è consentita la richiesta di modifica della Regione/P.A. di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

## **8. MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO**

Il titolare dell'autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è mai permessa. La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per estirpazione deve essere

inoltrata alla regione dove si vuol effettuare l'impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia, da parte della regione dove si vuol effettuare l'impianto, sia da parte della regione di origine.

Se la regione dove si intende utilizzare l'autorizzazione determina che nulla osta all'impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell'autorizzazione, la quale dovrà verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della regione di riferimento. Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione. Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato. L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

L'estirpazione dei vigneti da terreni acquisiti con un contratto di compravendita nel quale siano presenti clausole risolutive dello stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.

## **9. PROCEDIMENTO DI IMPIANTO/REIMPIANTO**

Il produttore che dispone di un'autorizzazione per nuovi impianti o di un'autorizzazione al reimpianto, regolarmente iscritta nel Registro delle autorizzazioni, può procedere, entro il termine di validità della stessa, a impiantare/reimpiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda. Entro sessanta giorni dalla messa a dimora delle viti, il produttore presenta, allo Sportello Vitivinicolo, competente per territorio, la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto/ reimpianto, tramite apposito Modello CAI. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi della/e autorizzazione/i all'impianto utilizzata/e, i riferimenti catastali della superficie impiantata, la superficie impiantata, la data di impianto, le informazioni di carattere tecnico della superficie vitata impiantata (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento, ecc).

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, lo Sportello Vitivinicolo, effettua le verifiche amministrative:

- aggiorna la corrispondente superficie dal Registro delle autorizzazioni (funzione UTILIZZO);
- aggiorna lo schedario viticolo;
- allinea i dati al fascicolo aziendale;
- effettua eventuali controlli in loco delle dichiarazioni di reimpianto/impianto presentate nel corso della campagna viticola.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, la superficie residua può essere utilizzata entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore dovrà presentare un'ulteriore dichiarazione di avvenuto impianto/reimpianto.

## **10. SOVRAINNESTO**

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate deve presentare domanda all'Ufficio del territorio competente redatta secondo il Modello "S" allegando la seguente documentazione:

- Scheda validata del Fascicolo Aziendale;
- Scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
- dichiarazione del conduttore che il vigneto oggetto della richiesta di sovrainnesto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione di raccolta uve relativa all'anno precedente in cui risulti la varietà da sostituire.

La superficie vitata oggetto del sovrainnesto deve risultare nella Scheda delle superfici vitate e nel Fascicolo Aziendale del conduttore.

L'Ufficio Territoriale competente effettua il controllo amministrativo, prima del sovrainnesto, sul 100% delle richieste di sovrainnesto presentate. Il controllo riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da sovrainnestare sulla base dei dati della Scheda delle superfici vitate;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, e comunque previa richiesta dell'istruttore responsabile del procedimento, potrà essere consentita la presentazione di documentazione integrativa che dovesse risultare necessaria ai fini dell'istruttoria. Il controllo amministrativo si conclude con la redazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di un apposito verbale con il quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della richiesta di autorizzazione al sovrainnesto. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

Per l'autorizzazione al sovrainnesto si applica il principio del silenzio-assenso. Il nulla osta al sovrainnesto si intende rilasciato qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda,

l'interessato non riceva comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale competente, di diniego o accoglimento parziale della domanda con l'indicazione delle motivazioni. Trascorso il periodo di 60 giorni, o successivamente alla comunicazione di accoglimento parziale della domanda, il produttore può procedere al sovrainnesto totale o parziale delle superfici vitate indicate nella domanda.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a comunicare all'Ufficio Territoriale competente la realizzazione del sovrainnesto, utilizzando il Modello "CAS". La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuto il sovrainnesto. L'Ufficio Territoriale competente provvederà quindi ad aggiornare d'ufficio la Scheda delle superfici vitate. È fatto obbligo agli Uffici Territoriali competenti mantenere un fascicolo delle domande di sovrainnesto, con i relativi provvedimenti adottati e le notifiche di sovrainnesto.

## **11. CONTROLLI E SANZIONI**

del vino di cui alla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

- a. tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b. due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c. un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

In caso di non utilizzo dell'autorizzazione per una superficie inferiore all'ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare. Il comma 4 stabilisce che qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Il comma 5 stabilisce che al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per

due anni. In ottemperanza all'articolo 83 comma 1, la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 69 commi da 1 a 6 e comma 8 è attribuita alle Regioni/PP.AA. Il riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dall'Autorità competente, comportano la non applicazione delle sanzioni previste. A seguito di richiesta motivata del titolare di autorizzazione di nuovo impianto (art. 64 del RTeg 1308/2013), interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, le Regioni possono disporre di non applicare le sanzioni previste dal successivo art.19. Qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116, il Ministero ha facoltà di prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni concesse in conformità del presente articolo da utilizzare in tale superficie che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Le autorizzazioni all'impianto possono essere prorogate a norma del presente comma una sola volta. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le Autorità competenti che egli rinuncia all'autorizzazione, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 69 della legge 238/2016.”; I produttori titolari di un'autorizzazione valida, concessa anteriormente al 1° gennaio 2025, non sono soggetti alle sanzioni previste per il mancato utilizzo dell'autorizzazione, a condizione che informino l'autorità competente, prima della data di scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026, che non intendono avvalersene. Non vengono, altresì, applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda di autorizzazione indipendenti dalla volontà del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore.

## **12. ELENCO DEI VIGNETI AD IGT ED ALBI DELLE D.O.C. E D.O.C.G.**

Per l'iscrizione all'elenco dei vigneti I.G.T. le ditte dovranno presentare apposita richiesta (Modello 2) ai sensi della Circolare n. 20 (prot. 36920 del 20/06/2012), disponibile su sito istituzionale dell'Amministrazione.

### **13. IMPIANTI IRREGOLARI**

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, l'Amministrazione procederà all'estirpazione coatta degli impianti indicati come irregolari entro il termine di due anni successivi alla scadenza dei quattro mesi concessi al produttore per l'estirpo. I costi di estirpazione saranno a carico dei produttori interessati.

In attesa dell'estirpazione, le uve ed i prodotti ottenuti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all'80% volume. Fatte salve eventuali precedenti sanzioni imposte, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione, sono soggetti a ulteriori sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata ed alla durata dell'inadempienza, comunque determinate ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

### **14. REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI**

Gli Uffici competenti per il territorio tengono la registrazione e comunicano al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 2, U.O. S2.03– "Viticultura ed Enologia", per la successiva trasmissione al MISAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola, le seguenti informazioni:

- la superficie totale delle autorizzazioni di ☐ nuovo impianto concesse;
- la superficie totale dei vigneti destinati al consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti.

Inoltre dovranno comunicare:

- la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto rilasciate,
- la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto "anticipato".

Alla presente circolare si allegano i modelli da utilizzare:

1. Modello MDA - Modello Dichiarazione Assenso (unico)
2. Modello CIE - Comunicazione Intenzione Estirpo
3. Modello CAE - Comunicazione di Avvenuta Estirpazione (Procedura standard)
4. Modello CES - Comunicazione di avvenuta Estirpazione Semplificata
5. Modello RAE - Richiesta Autorizzazione a seguito di estirpo
6. Modello CAI - Comunicazione di Avvenuto Impianto
7. Modello AIS - comunicazione Avvenuto Impianto esente da autorizzazione

8. Modello RRA - Richiesta di Reimpianto Anticipato
9. Modello ERA - Comunicazione di Avvenuta Estirpazione da Reimpianto Anticipato
10. Modello S - Richiesta Autorizzazione al Sovrainnesto
11. Modello CAS - Comunicazione di Avvenuto Sovrainnesto
12. Modello RVP - Richiesta autorizzazione per Vigneto a scopi Sperimentali
13. Modello PMM - Richiesta Autorizzazione impianto vigneto destinato per Pianti Madri di Marze
14. Modello CIF - Comunicazione impianto destinato al Consumo Familiare
15. Modello RCR- Richiesta Cambio Regione
16. Modello VIE- Verbale Istruttorio Estirpazione
17. Modello VVE – Verbale Verifica Estirpazione

Il Dirigente Generale

Fulvio Bellomo

